

## REGIONE LIGURIA

### LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 29

**Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali. (GU n. 43 del 3-11-2012)**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Liguria n. 14 del 10 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Promulga

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012))

1. All'articolo 1 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "179 milioni di euro".

#### Art. 2

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

2. Alla fine del comma 10 dell'articolo 22 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "senza la preventiva autorizzazione della Regione Liguria rilasciata secondo quanto indicato dal regolamento di cui all'articolo 4".

3. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "in via temporanea e precaria", contenute nel primo e nel secondo periodo, sono inserite le seguenti: "e comunque per non oltre un anno".

4. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "oggetto di delega" sono inserite le seguenti: "o trasferite".

#### Art. 3

Investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'ammodernamento".

2. Le aziende di trasporto pubblico locale possono utilizzare le risorse residue derivanti dall'utilizzo dei fondi relativi ai piani di investimento per gli anni dal 2000 al 2002 per l'acquisto e l'ammodernamento di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone.

#### Art. 4

Risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2011

1. Per l'esercizio 2011 sono attribuite risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'importo di 4 milioni di euro.

2. Per il riparto delle risorse di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 2, della l.r. 37/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5

Spese per investimenti e gestione del trasporto pubblico locale

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) con cui sono determinate le riduzioni di risorse statali da imputare a ciascuna Regione, e' ridotta la disponibilita' all'impegno del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 per complessivi euro 6.000.000,00 suddivisi sulle seguenti Unità Previsionali di Base:

- U.P.B. 6.201 "Investimenti per il trasporto pubblico locale" per euro 376.960,34;

- U.P.B. 6.101 "Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale" per euro 5.623.039,66

di cui euro 4.123.039,66 destinati alla copertura dei contratti di servizio.

#### Art. 6

Intervento per il trasporto fluviale di emergenza

1. Al fine di consentire il trasporto nelle zone alluvionate, la Provincia della Spezia puo' destinare le risorse stanziare per il trasporto marittimo nel Golfo della Spezia, non ancora utilizzate, al servizio di collegamento fluviale sul fiume Magra ed ai necessari collegamenti via terra, stabilendo eventuali agevolazioni o esenzioni tariffarie che possono trovare copertura in tale stanziamento.

#### Art. 7

Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell'informazione in Liguria)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "gestione del SIIR" sono inserite le seguenti: ", costituenti servizi di interesse generale ai sensi dell'articolo 1,".

#### Art. 8

Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserita la seguente:

"a bis) allestimento ed avvio della gestione degli archivi trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 6;".

Art. 9

Modifica alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)

1. L'articolo 5 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Finanziamento dei viaggi di studio). - 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria provvede al finanziamento dei viaggi di studio nei limiti delle disponibilita' dei fondi assegnati al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.».

Art. 10

Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 6/2010 la parola: "bilancio" e' sostituita dalle seguenti: "politiche sociali".

Art. 11

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria)

1. Alla fine del comma 3-ter dell'articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: "ed un Vice Capo Ufficio stampa che assume la qualifica di Vice capo redattore".

Art. 12

Modifica all'articolo 23-bis della l.r. 25/2006

1. Al comma 2-bis dell'articolo 23-bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunto il seguente capoverso:

"Al dirigente della struttura speciale di Gabinetto, in quanto figura istituzionale di carattere fiduciario prevista dalla presente legge, non si applica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.".

Art. 13

Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente:

"5-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato anche con il versamento alla Regione dell'importo corrispondente al maggior valore acquisito dai beni in conseguenza delle modifiche della destinazione urbanistica valutato secondo le procedure di cui al comma 5.".

2. Il fondo di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 22/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e', altresì, alimentato dai proventi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti dall'operazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria

(Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 14

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese))

1. Il titolo della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "Interventi per lo sviluppo delle imprese liguri".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "piccole e medie" sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "piccole e medie" sono soppresse.

4. L'articolo 5 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Regime di aiuto). - 1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato.».

5. L'articolo 7 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

#### Art. 15

Modifica alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente:

"5-bis. La Regione puo', altresì, sciogliere il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e nominare un Commissario straordinario in caso di gravi disavanzi ripetuti per almeno tre esercizi. Ai sensi della presente disposizione per gravi disavanzi si intende l'incidenza percentuale del risultato negativo di esercizio sul patrimonio netto dell'Azienda superiore al 10 per cento per tre esercizi consecutivi.".

#### Art. 16

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

1. Il comma 10-bis dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"10-bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, revoche e dai ribassi d'asta, sono destinate al finanziamento di Programmi di intervento a favore dei comuni con priorita' ai settori nei quali e' stato attuato il recupero delle stesse.".

2. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

"10-bis 1. Ove necessario, le risorse di cui al comma 10-bis sono destinate alla costituzione di un apposito fondo, denominato Fondo di rotazione per lo sviluppo e la coesione, finalizzato a far fronte agli interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, nelle more dell'erogazione dei relativi finanziamenti da parte dello Stato.".

#### Art. 17

Soppressione del nucleo di valutazione di cui agli articoli 6 e seguenti della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)

1. Il nucleo di valutazione disciplinato dagli articoli 6 e seguenti dalla l.r. 20/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "il nucleo di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "la competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali".

3. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "del nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "della competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali".

4. L'articolo 6 della l.r. 20/1995 successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Esercizio delle funzioni regionali). -1. La competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali svolge le funzioni regionali di cui all'articolo 1 predisponendo i relativi provvedimenti.

2. L'istruttoria sugli studi di fattibilita' relativi a maggiori opere definite ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, sui progetti di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale finanziati con risorse pubbliche o private, nonche' sugli interventi riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature, e' effettuata dalla competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali.

3. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui al comma 2 la competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali si avvale della collaborazione delle preposte strutture e uffici delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con atto successivo.».

5. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

#### Art. 18

Soppressione della Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.p.r. 14 gennaio 1997)

1. E' soppressa la Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 13 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutte le funzioni e i compiti della Commissione sono attribuiti all'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS).

2. Qualsiasi rinvio alla Commissione indicata al comma 1 contenuto nella l.r. 20/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in altre leggi, regolamenti o provvedimenti regionali si intende riferito all'ARS.

3. L'articolo 13 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Accertamento e verifica dei requisiti di accreditamento). - 1. L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) ha il compito di provvedere ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti da parte dei presidi e dei soggetti che richiedono l'accreditamento istituzionale.

2. La risultanza di accreditamento di cui all'articolo 12, comma 2, e' emanata dal dirigente dell'ARS competente in materia di accreditamento.

3. L'ARS, per la verifica dei requisiti di accreditamento si avvale di tecnici delle Aziende sanitarie, dell'ARPAL e dei comuni in possesso di esperienza professionale adeguata nelle procedure per la valutazione ed il miglioramento della qualita' delle strutture da accreditare. Per i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi da effettuarsi presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'ARS si avvale dei predetti tecnici verificatori.

4. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti, ai controlli ed ai sopralluoghi necessari per il rilascio o il rinnovo del certificato di accreditamento sono a carico del richiedente.

5. La Giunta regionale definisce, sentita l'ARS:

a) il numero e requisiti dei verificatori, nonche' le modalita' di formazione degli stessi;

b) le convenzioni con le Aziende sanitarie, l'ARPAL ed i comuni concernenti l'impiego del personale in qualita' di verificatore;

c) le modalita' per l'istituzione ed il funzionamento di apposito elenco di tecnici verificatori;

d) i criteri, l'entita' e le modalita' di versamento alla Regione dell'onere posto a carico dei soggetti che intendano accreditare o intendano rinnovare l'accreditamento di una struttura, in relazione alla tipologia e alla complessita' della struttura stessa.».

#### Art. 19

Disposizioni straordinarie per l'adeguamento del Servizio Sanitario Regionale all'articolo 15 del d.l. 95/2012, comunque finalizzate alla riduzione della spesa nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale

1. Al fine esclusivo di ottemperare alle disposizioni recate dall'articolo 15 del d.l. 95/2012, in via del tutto eccezionale, i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e i competenti organi dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale, con il supporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, assumono i provvedimenti straordinari di adeguamento alle disposizioni recate dal citato decreto-legge. I suddetti provvedimenti straordinari possono essere adottati fino e non oltre il 31 ottobre 2012.

2. I provvedimenti straordinari di cui al comma 1, oltre alle materie indicate dall'articolo 15 del d.l. 95/2012, riguardano l'intera organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in tutta l'area assistenziale ospedaliera e territoriale, dei servizi amministrativi, tecnici e comunque di supporto, disciplinati dalla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra legge regionale, regolamento, provvedimento o atto regionale o aziendale.

3. Il Direttore generale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro adotta i provvedimenti ricadenti, secondo la vigente normativa statale e regionale che disciplina l'Istituto, nell'ambito della sua diretta competenza. Per quanto concerne le materie che,

secondo la citata normativa, coinvolgono competenze dell'Università di Genova e del Ministero della Salute, propone agli organi preposti l'adozione dei relativi provvedimenti che sono adottati nel rispetto della suddetta normativa.

4. Fino a tutto il 31 ottobre 2012, ai provvedimenti straordinari di cui al comma 1 adottati dai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e dai competenti organi dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, commi 2 e 16, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In caso di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti suddetti da parte dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro o dei competenti organi dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale, la Giunta regionale, su proposta del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, con il provvedimento che accerta l'omissione o il ritardo, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 6, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dichiara la decadenza dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro eventualmente inadempienti.

6. La Giunta regionale individua le misure da adottarsi nei confronti dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale ove inadempienti.

#### Art. 20

##### Modifiche alla l.r. 41/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 28-bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "determina" e' sostituita dalle seguenti: "concorre, al di fuori della gestione diretta, a determinare".

2. Il comma 7 dell'articolo 28 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"7. Le nomine dei Direttori di Dipartimento ad attivita' integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, garantendo l'equilibrio numerico tra le Direzioni universitarie e ospedaliere".

3. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente:

"1. Il Direttore del Dipartimento, nominato dal Direttore generale sulla base della vigente normativa nazionale, deve essere un Dirigente con incarico di Direzione in una delle strutture complesse del Dipartimento."

#### Art. 21

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 37/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti dell'U.P.B. 6.101 "Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale".

#### Art. 22

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il

giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2012

Burlando

(Omissis)